

FAC-SIMILE

**FERROVIE APPULO LUCANE srl**

**CONTRATTO**

**per l'affidamento della fornitura di pneumatici nuovi per i mezzi automobilistici delle FAL srl. CIG :**

L'anno           , il giorno           del mese di           in Bari, presso gli uffici delle FAL srl,  
tra:

- la **Ferrovie Appulo Lucane srl** (P. IVA 05538100727) ;
- e
- la

**PREMESSO**

- che la FAL srl, ha espletato una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di pneumatici nuovi per i mezzi automobilistici;
- che con determinazione n.           del           , del Direttore Risorse-Ambiente FAL srl. è stata dichiarata aggiudicataria la Società ..... che ha offerto il minor prezzo di cui all'allegato prospetto offerta;
- che l'aggiudicataria dichiara che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, fatto salvo ogni verifica di legge del Committente che in caso di esito negativo si riserva di risolvere il presente contratto;
- che la sottoscrizione del presente contratto da parte dell'impresa aggiudicataria, equivale alla dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della documentazione di gara, delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia che regolano il presente appalto;
- sono parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti di gara ed in particolare, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico (che si allega) a cui il presente contratto fa specifico riferimento;
- che le premesse sono pattizie e costituiscono parte integrante del presente contratto;
- tutto ciò premesso, le pari come sopra costituite e rappresentate,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – OGGETTO**

La società           fornirà alla FAL srl, in forza del presente atto, pneumatici nuovi per i mezzi automobilistici delle FAL srl, ai prezzi indicati nell'allegata offerta di gara.

**Art. 2- DURATA, FORNITURA, IMPORTO**

La durata del rapporto contrattuale è fissata in 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente da parte della ditta aggiudicataria. Nel corso della validità del contratto, comprese eventuali proroghe, **non saranno ammessi incremento dei prezzi unitari e/o revisioni** sul presupposto che l'offerta della ditta aggiudicataria postula, con la sua presentazione, l'assorbimento di ogni alea sul punto. Se prima della scadenza dovesse raggiungersi l'importo di cui sopra al netto di IVA, il rapporto contrattuale dovrà considerarsi risolto di diritto in quel momento.

La fornitura potrà avvenire in forma frazionata, nei quantitativi richiesti di volta in volta da FAL srl. a mezzo di appositi ordinativi emessi secondo quanto stabilito nel Capitolato di gara.

L'importo per la fornitura di pneumatici nuovi per i mezzi automobilistici delle FAL srl offerto in sede di gara è Euro           e la relativa offerta economica è allegato al contratto (all. n.1).

### **Art. 3 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' vietata qualsiasi procedura di subappalto da parte della ditta aggiudicataria.  
E' inoltre vietato alla ditta aggiudicataria di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto e il relativo credito ad altra impresa.

### **Art. 4 – ORDINI, TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA MERCE**

Relativamente ai tempi e alla modalità di consegna degli pneumatici si rimanda a quanto stabilito nell'allegato Capitolato (all. n. 2).

### **Art. 5 - PENALI**

La corretta erogazione del servizio va inquadrata all'interno di termini perentori, il cui mancato rispetto stimola l'applicazione di penali.

Pertanto, in caso di inosservanza dei termini di consegna, non dovuti a causa di forza maggiore, il fornitore sarà assoggettato alla penale giornaliera indicata nell'allegato Capitolato. Qualora il ritardo risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio sarà facoltà della FAL srl provvedere all'approvvigionamento presso altro fornitore addebitando al fornitore inadempiente, oltre la penale prevista anche l'eventuale maggiore spesa sostenuta.

Le penali verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

### **Art. 6 – ACCETTAZIONE E COLLAUDO**

Relativamente all'accettazione della merce e alle modalità di collaudo si rimanda al Capitolato allegato.

### **Art. 7 - RISOLUZIONE CONTRATTO.**

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, la FAL srl potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio nei seguenti e specifici casi:

- Accertamento di dichiarazioni sostitutive rese in maniera falsa o omissiva;
- Esito negativo della verifica di corrispondenza delle caratteristiche ripetuta per più di due volte;
- Mancata sostituzione del prodotto non conforme nel termine perentorio previsto;
- Violazione del divieto di subappalto di parte o della totalità della fornitura;
- Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Violazione del divieto di cessione del contratto e/o del credito;

### **Art. 8 – LIQUIDAZIONE FATTURE**

La liquidazione delle fatture, previa verifica tecnica/amministrativa positiva, sarà predisposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle stesse, previa verifica della regolarità del DURC.

### **Art. 9 – SPESE**

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto sarà registrato in caso d'uso essendo i beni soggetti ad IVA.

### **Art. 10 – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativa al presente atto, il foro competente è quello di Bari.

### **Art. 11 – RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE**

Il Fornitore è soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.

Il Fornitore assume ogni responsabilità civile e penale per:

- a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di FAL SRL od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di FAL SRL od a terze persone verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.

- b) eventuali danni a cose di proprietà di FAL SRL o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile di eventuali danni a cose di proprietà di FAL SRL o di terzi verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.

FAL SRL è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

#### **Art. 12 - CLAUSOLA RISPETTO REGOLAMENTO PRIVACY**

La società ..... in qualità di fornitore delle FAL srl, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e al nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati GDPR 679/2016, al trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all' espletamento della gara, nonché per quelle legate alla stipulazione del contratto e delle attività in esso previste. Altresì la società....., con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressamente di avere adeguato la propria struttura a quanto previsto dal Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 in sigla GDPR. Il mancato rispetto da parte della società.....di quanto previsto dal suindicato Regolamento, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' art. 1456 c.c.

#### **Art. 13 - CLAUSOLA DI CONFORMITA' E OSSERVANZA D. Lgs. 231/2001**

La società..... in qualità di fornitore delle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs 231/2001 nonché del Codice Etico dotato dalla Società (disponibile sul sito internet aziendale [www.ferrovieappulolucane.it](http://www.ferrovieappulolucane.it) sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione D. Lgs 231 ed Etica Aziendale) a non porre in essere, nell'esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali, comportamenti non conformi a quanto in esso previsto e/o richiamato.

**Il mancato rispetto, da parte della società .....di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione, e Controllo, ex D.Lgs. 231/2001 e dal Codice Etico costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.**

#### **Art. 14 – TRACCIABILITA'**

E' obbligo del fornitore inserire il codice CIG in ogni fattura e transazione di pagamento. Relativamente all'affidamento in oggetto è quello indicato nel frontespizio.

Le parti si impegnano ad osservare tutto quanto previsto dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità sui flussi finanziari. L' aggiudicatario, comunica che il conto corrente dedicato per i bonifici è: ..... e che è autorizzato ad operare su tale conto, il Sig. .... C.F. ....

Bari lì.....

COMMITTENTE

FORNITORE

-----

-----